


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
P.F. Migliardi



IL SEGRETARIO COMUNALE
L. Buscaglia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Articolo 124 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno .12.2019

Li .12.2019



Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Articolo 134 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267

La presente deliberazione è divenuta esecutiva con il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Li

Il Segretario Comunale

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Articolo 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267

I sottoscritti responsabili, ciascuno per la propria competenza, esprimono parere favorevole relativamente alla presente deliberazione:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta.
- in ordine alla regolarità contabile della proposta, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del servizio interessato

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li

Il Segretario Comunale

COMUNE DI CALOSSO Provincia di Asti

Deliberazione n. 45

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione periodica annuale delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016. Anno 2019.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTOTTO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **21,00**

nella sala al piano terra del palazzo municipale sito in via Roma n. 11, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo **CONSIGLIO COMUNALE** in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione straordinaria. Eseguito l'appello all'inizio della seduta, risultano:

N.	COGNOME E NOME	presente	assente
1	MIGLIARDI Pier Francesco - Sindaco	si	
2	GRASSO Angelo	si	
3	GRASSO Adriano	si	
4	CONESE Sante	si	
5	DALCIELO Francesca	si	
6	FOGLIATI Daniela	si	
7	VALENTE Giuseppe	si	
8	MURIALDI Giulio Valente	si	
9	UGONIA Giuseppe		si
10	REBUFFO Fiorella		si
11	MOISO Amedeo	si	
	Totale	9	2

Partecipa all'adunanza il dott. Luigi BUSCAGLIA, Segretario comunale reggente a scavalco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” al Capo IV “Deleghe per la semplificazione normativa” e più precisamente all’articolo 18 “Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche” ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, stabilendo finalità, principi e criteri direttivi;

-con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il “**testo unico** in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016 ed entrato in vigore il successivo 23 settembre, è stata data attuazione alla predetta delega;

- con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 sono state apportate disposizioni integrative e correttive al suddetto testo unico;

-l’articolo 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” in combinato disposto con l’articolo 26 “Altre disposizioni transitorie”, comma 2, del predetto testo unico ha stabilito, tra l’altro:

a) che ciascuna amministrazione pubblica, ferma restando la revisione straordinaria di cui all’articolo 24 dello stesso testo unico, effettui annualmente, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) nel caso l’analisi rilevi la presenza di condizioni indicate nella stessa norma (comma 2, lettere da a) a g)), la necessità dell’adozione di un piano di razionalizzazione corredato da un’apposita relazione tecnica;

c) nel caso di adozione del piano di razionalizzazione la necessità dell’approvazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, di una relazione sull’attuazione del piano con l’evidenziazione dei risultati conseguiti e la trasmissione ai soggetti di cui in prosieguo;

d) una serie di conseguenze in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo e dell’eventuale piano di razionalizzazione e della relazione sulla sua attuazione, oltrechè una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00;

e) che l’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato attraverso la banca dati tenuta dal Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento del Tesoro;

f) che le informazioni relative sono rese disponibili alla Sezione di controllo competente della Corte dei conti ed alla Struttura presso il Mef per il controllo e il monitoraggio dell’attuazione del decreto a cui deve essere inviato anche il provvedimento di ricognizione;

Ricordato che la ricognizione, in funzione di revisione straordinaria, delle partecipazioni di cui all’articolo 24 del citato decreto è stata attuata in quest’Ente con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 marzo 2017, come integrata con deliberazione del Consiglio n. 33 del 26 ottobre 2017, entrambe esecutive;

Ricordato che il termine (non perentorio) per detto adempimento è stato differito, ad opera del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 recante disposizioni integrative e correttive al suddetto testo unico, al 30 settembre 2017 e che entro il 31 ottobre 2017 l’Ente, al pari di ogni altra amministrazione pubblica, ha trasmesso il provvedimento di revisione alla Sezione regionale di controllo ed al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi 611 e seguenti che prevedono la redazione di un piano di razionalizzazione delle partecipate, valutando ipotesi di liquidazione o di cessione di quote/azioni, soprattutto di quelle che non risultano indispensabili per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente;

Visto e qui richiamato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali e la relativa relazione tecnica redatto dal Sindaco in data 31 marzo 2015;

Dato atto che il predetto piano è stato inviato, a norma del comma 612 sopra citato, alla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per il Piemonte - in data 31 marzo 2015, prot. n. 1001;

Richiamata la deliberazione n. 45 del 28 dicembre 2015, esecutiva, con la quale questo Consiglio confermava la partecipazione in alcune società con riferimento al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate di cui sopra;

Dato atto che con nota prot. n. 1162 del 31 marzo 2016 è stata inviata alla Sezione della Corte dei conti la relazione sui risultati conseguiti nell’attuazione del predetto piano e la relativa relazione tecnica, redatta in pari data;

Viste le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche emanate e rese pubbliche in data 29 novembre 2018 dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Tusp presso il Dipartimento del Tesoro, d’intesa con la Corte dei conti;

Ritenuto di procedere alla ricognizione, in funzione di revisione periodica annuale per il corrente anno 2019, delle partecipazioni di questo Comune;

Accertato che questo Comune detiene al 31 dicembre 2018 le seguenti partecipazioni societarie:

Dirette:

- quota azionaria pari allo 0,35% di “G.A.I.A. s.p.a.” per un controvalore di euro 19.530,00 (n. 63 azioni possedute su 17.870);
- quota azionaria pari al 4,523% di “Acquedotto Valtiglione s.p.a.” per un controvalore di euro 246.500,00 (n. 493 azioni possedute su 10.900);
- quota pari al 5,00% di “CIDAR s.r.l.” per un controvalore di euro 5.000,00 su un capitale sociale di euro 100.000,00;
- quota pari all’1,96% di “Gal Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell’Umanità s.coop.r.l.” per un controvalore di euro 25,00 su un capitale sociale di euro 1.275,00;

Indirette:

- “S.I.A.M. s.coop.r.l.”, codice fiscale 01415800059, partecipata con una quota sociale dell’ 1,13% (25% di Acquedotto Valtiglione s.p.a.);

Dato atto che:

- l’oggetto sociale di “G.A.I.A. s.p.a.” è lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l’oggetto sociale di “Acquedotto Valtiglione s.p.a.” è il servizio idrico-integrato;
- l’oggetto sociale di “CIDAR s.r.l.” è il servizio idrico-integrato;
- l’oggetto sociale di “Gal Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell’Umanità s.coop.r.l.” è quello di promuovere e contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori sud astigiani, in particolare delle zone e delle aree comprese tra le Langhe ed il Monferrato astigiani e dei territori dei Comuni limitrofi;
- l’oggetto sociale di SIAM s.c.r.l. è quello di coordinamento attività dei soci per la gestione unitaria del servizio idrico-integrato nell’ATO5;

Dato atto che non viene evidenziata nel presente atto la “GE.S.S.TER. s.r.l.” in quanto partecipata dal Consorzio intercomunale socio-assistenziale Cisa Asti Sud, a sua volta soggetto alla normativa in argomento, essendo il medesimo una pubblica amministrazione;

Eseguita la ricognizione e l'analisi delle partecipazioni societarie del Comune e valutate le motivazioni per il mantenimento o meno delle partecipazioni stesse;

Ritenuto sussistano i presupposti di legge per il legittimo mantenimento di quattro delle cinque partecipazioni societarie dal momento che sono riferite a società che svolgono attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30 novembre 2018, esecutiva, veniva deliberata l'acquisizione di una partecipazione nella società **Ente turismo** Langhe Monferrato Roero, con sede in Alba piazza Risorgimento n. 2, codice fiscale n. 02513140042, società consortile a responsabilità limitata, mediante la sottoscrizione di una quota del suo capitale sociale che è stato all'uopo aumentato, nell'ambito dell'iniziativa intrapresa d'intesa con la Regione Piemonte volta alla riorganizzazione delle Aziende turistiche locali piemontesi al fine di rispettare quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 14/2016, che ha visto la messa in liquidazione dell'ATL Asti Turismo, consorzio misto a partecipazione pubblica e privata, operante nell'ambito territoriale astigiano, a cui peraltro questo Comune non aderiva, e di adesione dei Comuni astigiani a detta società consortile;

Fatto rilevare, tuttavia, che il versamento da parte di questo Comune dei 30,00 euro di capitale sociale sottoscritto è avvenuto nel gennaio 2019 e che, dunque, alla data del 31 dicembre 2018 quest'Ente non aveva formalmente partecipazioni nell'Ente turismo;

Visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, T.u.e.l.;

Acquisiti i pareri espressi dal Segretario comunale e dal responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del T.u.e.l., rispettivamente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi palesemente per alzata di mano su n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) a seguito della ricognizione in funzione di revisione periodica annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2018 da adottare entro il 31 dicembre dell'anno 2019, prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e per le motivazioni espresse in premessa:

a) di confermare le attuali partecipazioni societarie del Comune di Calosso:

Partecipazioni dirette

“G.A.I.A. s.p.a.” partecipata con una quota azionaria dello 0,35%;

“Acquedotto Valtiglione s.p.a.” partecipata con una quota azionaria del 4,523%;

“Gruppo di azione locale - Gal - Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità s.c.r.l.” partecipata con una quota sociale del 1,96%;

Partecipazioni indirette

“S.I.A.M. s.coop.r.l. partecipata con una quota sociale dell'1,13%;

b) di confermare la dismissione della “CIDAR s.r.l.” partecipata con una quota del 5,00% in fase di liquidazione volontaria;

2) di dare atto che non è necessario adottare alcun piano di riassetto per la razionalizzazione delle società in cui questo Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette e, conseguentemente, alcuna relazione della sua attuazione entro il 31 dicembre 2020 di cui al comma 4 del citato art. 20;

3) di ottemperare agli adempimenti previsti dal citato testo unico in materia di comunicazione al Dipartimento del Tesoro ed alla Struttura di controllo dell'esito della presente revisione straordinaria;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

5) di disporre la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente “società partecipate”, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Ricognizione società partecipate 2019 periodica annuale ex TU 175 2016 art 20/77DCC/

